

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA – NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

Si informa la gentile clientela che a partire dal 1° gennaio 2021, Fidi Toscana applica le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti rispetto ad un'obbligazione verso l'intermediario finanziario (il cosiddetto "Default"), introdotte dalla European Banking Authority (EBA).

Le nuove linee guida, note come "Nuova Definizione di Default", stabiliscono criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a Default rispetto a quelli adottati precedentemente, con l'obiettivo di armonizzare le regole tra i Paesi dell'Unione Europea.

In particolare, la disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari – contenuta nell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) – prevede che ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori i debitori siano classificati come deteriorati (Default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un'obbligazione rilevante (past due);
- b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (unlikeliness to pay).

Gli intermediari finanziari applicano la disciplina sul Default avendo presente l'insieme delle esposizioni di un debitore (c.d. approccio per debitore); limitatamente alle esposizioni al dettaglio (così come definita dall'art. 123 del Reg. UE n. 575/2013), possono considerare la singola transazione da cui origina l'esposizione (c.d. approccio per transazione).

Il Regolamento delegato – come attuato nella normativa nazionale – stabilisce che un'esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante quando l'ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

- i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
- ii) l'1 per cento dell'esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Per taluni intermediari finanziari, come nel caso di Fidi Toscana, per il primo anno di applicazione (fino al 31/12/2021), la soglia di rilevanza delle esposizioni in arretrato è fissata al 5% anziché al 1%.

Inoltre, diversamente dal passato, non sarà più consentito compensare gli importi scaduti con altre linee di credito aperte e non utilizzate.

Le Linee Guida EBA specificano, tra l'altro, i criteri di calcolo dei giorni di scaduto delle esposizioni creditizie, gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell'identificazione del probabile inadempimento, le regole di applicazione della definizione di Default alle esposizioni creditizie al dettaglio e i criteri di uscita dallo stato di Default.

Si evidenzia che la nuova disciplina non modifica nella sostanza i criteri di segnalazioni in Centrale dei Rischi. La condizione di Default, tuttavia, rappresenta un indicatore di cattiva qualità del credito che potrebbe incidere sul costo del credito e sulla relazione con la banca la quale potrebbe adottare iniziative finalizzate alla regolarizzazione del rapporto.

Riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR);
- EBA/GL/2016/07 "Linee Guida sull'applicazione della definizione di Default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013"
- Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.